

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2626 del 24/05/2017
Oggetto	Procedimento MOPPA1152. Rilascio di rinnovo con variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in comune di Sassuolo (MO) - ditta MARAZZI GROUP srl a socio unico
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2666 del 22/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

OGGETTO: Procedimento MOPPA1152 (ex 32/S). Ditta MARAZZI GROUP srl a socio unico - Sassuolo (MO).

Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea: rilascio di rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale, consistente nell'autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione di un pozzo in sostituzione, in comune di Sassuolo (MO) in via Regina Pacis n. 39.

REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 articoli 27 e 31.

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata dalla ditta MARAZZI GROUP srl a socio unico con sede a Sassuolo (MO) in via Regina Pacis n. 39, registrata al prot. PGM0/2015/9611 del 27/05/2015 della scrivente Struttura, con la quale è stato chiesto il rinnovo, il cambio di titolarità e la variante sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, in comune di Sassuolo (MO) presso l'impianto produttivo di via Regina Pacis n. 39;
- che la variante sostanziale richiesta consiste nella sostituzione del pozzo aziendale (pozzo n. 2), manufatto ormai vetusto e da delocalizzare sul lato nord dello stabilimento, in conseguenza della ristrutturazione aziendale ed a seguito dello spostamento logistico di alcuni reparti produttivi all'interno del medesimo sito di produzione;
- che l'utenza idrica sotterranea in essere è costituita da n. 6 opere di presa di cui n. 3 pozzi di prelievo (2-3-5) e n. 3 pozzi "barriera", con un volume idrico derivabile pari a m³/anno 300.000, con portata nominale massima pari a 34,5 l/s;
- che i manufatti sono situati presso lo stabilimento produttivo di Sassuolo, in via Regina Pacis n. 39, con ubicazione su foglio 19, mappali 26-88-102 del NCT del medesimo comune;

DATO ATTO che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 27 e 31 (rinnovo con variante sostanziale di concessione) del citato Regolamento regionale n. 41/2001, che prevede, in via preliminare l'autorizzazione ad effettuare i lavori di perforazione del pozzo di sostituzione in argomento;

VERIFICATA la documentazione agli atti e rilevato che:

- le domande di rinnovo, cambio di titolarità e di variante sostanziale di concessione sono corredate della documentazione prevista dal Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica ed idrogeologica con relativi allegati, a firma del dott. geol. Ildo Facchini;
- il nuovo pozzo in progetto avrà le seguenti caratteristiche:
 - tubo di rivestimento in PVC;
 - diametro esterno Ø=mm 330;
 - profondità massima 100 metri da p.c.;
 - monofalda;
 - portata nominale massima 10,0 l/s;

VISTA la concessione rilasciata alla ditta MARAZZI GROUP spa con determinazione n. 1892 del 13/03/2009, titolo venuto naturalmente a scadere il 31/12/2015;

CONSTATATO che la ditta individuale richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale di concessione ordinaria, mediante la sostituzione del pozzo n. 2 in esercizio;

ACCERTATO che le caratteristiche della derivazione sono le seguenti:

- Uso industriale (produzione materiali ceramici);
- Portata massima di emungimento totale (3+3 pozzi) = 34,5 l/s;
- Volume richiesto m³/anno 300.000;
- il nuovo pozzo 2 bis da realizzare sarà monofalda e potrà raggiungere la profondità massima di 80 metri da piano campagna, con riduzione della profondità indicata in progetto, in considerazione della presenza di una idonea falda acquifera captabile intorno ai 65 metri di profondità, come rilevabile dalla stratigrafia del pozzo aziendale n. 5 attualmente in esercizio;
- il prelievo di acqua pubblica sotterranea dai pozzi aziendali in esercizio ricade nel corpo idrico di pianura - libero o confinato superiore denominato "Conoide Secchia - confinato superiore" - Codice: 0390ER-DQ2-CCS - con stato chimico e quantitativo "**buono**";
- in base ai valori della subsidenza, della soggiacenza e del trend piezometrico, si ricava una criticità tendenziale "lieve";
- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (ossia dove le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

ACQUISITO il parere istruttorio della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, assunto al protocollo con n. PGM0/2017/2329 del 08/02/2017, che esprime parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento ricade all'interno del settore B di ricarica della falda;
2. obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta;
3. allacciamento alla condotta agroindustriale ad usi plurimi del fiume Secchia;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po,

di cui agli articoli 9 e 12 del Regolamento regionale n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico;

- con deliberazione n. 8 del 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni");

- con nota prot. n. 354/5.2 in data 25/01/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI di APPLICAZIONE della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dall'Autorità di Bacino del fiume Po;

CONSIDERATO che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale e la portata nominale massima del prelievo sono mediamente congrui;

- il nuovo pozzo (2 bis) in progetto:

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
- non ricade all'interno di un Parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;
- la ditta si è impegnata ad eseguire i lavori di cementazione ed inertizzazione del pozzo 2 esistente;
- la ditta è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla S.A.C. ARPAE Modena con determinazione n. DET-AMB-2016-2618 del 29/07/2016;
- sono stati realizzati n. 3 pozzi barriera (A-B-C) con finalità di prelievo, a seguito di ordinanza del sindaco di Sassuolo n. 304 del 30/3/1995 per la messa in sicurezza del sito contaminato;

CONSIDERATO che:

- dovrà essere rispettato quanto previsto nell'art. 8.2 del disciplinare di concessione di cui alla determinazione n. 1892 del 13/03/2009;
- in ciascun pozzo è installato il contatore volumetrico;
- la ditta è in regola con i versamenti dei canoni di concessione sino all'anno 2015 compreso;

VERIFICATO che:

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;
- sul BURER n. 43 del 22/02/2017 è stato pubblicato l'estratto della domanda di rinnovo con variante sostanziale di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

VERIFICATO, inoltre, che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo e variante sostanziale di concessione in oggetto;

RITENUTO, pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo, il cambio di titolarità e la variante sostanziale di concessione possano essere rilasciati, ai sensi degli articoli 27, 28 e 31 del R.R. n. 41/2001, e che il nuovo titolo concessorio, a norma della DGR n. 787/2014, possa essere assentito con decorrenza dalla data di scadenza del precedente titolo (31/12/2015), ossia con validità sino al 31.12.2025, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

1. il pozzo n. 2bis dovrà captare soltanto una falda acquifera e andrà a sostituire quello esistente;
2. il "vecchio" pozzo n. 2 esistente dovrà essere cementato ed inertizzato secondo le disposizioni dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Modena, con sede in via P. Giardini n. 474/C a Modena;

ATTESTATA la regolarità del presente atto:

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi del disposto degli articoli 27, 28 e 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001, alla ditta **MARAZZI GROUP srl a socio unico** con sede a Sassuolo (MO) in via Regina Pacis n. 39, C.F./P.Iva 00611410374, il **rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale** (nuovo pozzo in sostituzione) di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (produzione materiali ceramici), **cod. proc. MOPPA1152 (ex 32/S)**;
- b) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile pari ad una **portata massima di l/s 34,50** e ad un **quantitativo non superiore a m³/anno 300.000**;
- c) di approvare il **disciplinare allegato 1**, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, che sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla predetta determinazione n. 1892/2009, nonché **l'allegato 2 - articolato tecnico** per l'esecuzione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo 2 bis;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di **stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, fino al 31.12.2025**;
- f) di dare atto che il concessionario è tenuto ad adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare;
- g) di dare atto che i canoni, l'integrazione del deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- h) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canoni e per il deposito cauzionale;

i) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;

J) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;

l) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

m) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, ovvero, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133, c.1 b) e s. m.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

originale firmato digitalmente

ALLEGATO 1

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **MARAZZI GROUP srl a socio unico** con sede a Sassuolo (MO) in via Regina Pacis n. 39, C.F./P.Iva 00611410374, codice procedimento **MOPPA1152** - ex 32/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **34,50** l/s;
- quantitativo massimo del prelievo **300.000** m³/anno.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso industriale (produzione materiali ceramici).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Le opera di presa sono costituite da sei pozzi, ubicati su terreno di proprietà della ditta MARAZZI GROUP srl a socio unico, ubicato in comune di Sassuolo (**MO**), in via Regina Pacis 39 presso lo stabilimento produttivo aziendale.

I sei pozzi aziendali (tre produttivi e tre barriera), sono stati contraddistinti nel seguente modo: dal numero 2bis al 5 per i pozzi produttivi e con le lettere A-B-C per i pozzi barriera.

Dati tecnici dell'attuale pozzo 2 - codice risorsa SISTEB: MOA256

- **realizzato nel luglio 1967;**
- colonna tubolare in acciaio del diametro di Ø=mm. 300;
- profondità m. 23 dal piano campagna;
- **monofalda: da 12,5 metri a fondo pozzo (23 metri da p.c.);**
- coordinate catastali: foglio 19, mappale 102 del NCT del comune di Sassuolo;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=641.438 Y=934.503;
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima 8,30 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 15.

Dati tecnici del nuovo pozzo 2 bis - come da allegato tecnico

- colonna tubolare in PVC atossico filettato M/F del diametro esterno di Ø=mm. 330;
- profondità m. 80 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 19, mappale 88 del NCT del comune di Sassuolo;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=641.624 Y=934.777;
- **monofalda;**

- contatore volumetrico e valvola di ritegno;
- portata nominale massima 8,3 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 15.

Dati tecnici del pozzo 3 - codice risorsa SISTEB: MOA257

- realizzato nel giugno 1967;
- colonna tubolare in acciaio del diametro di Ø=mm. 300;
- profondità pari a m. 23,50 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 19, mappale 88 del NCT del comune di Sassuolo;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=641.461 Y=934.492;
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima 6,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 15,0.

Dati tecnici del pozzo 5 - codice risorsa SISTEB: MOA258

- inserito nella rete di monitoraggio regionale realizzato nell'anno 1974;
- colonna tubolare telescopica in acciaio del diametro interno di Ø=mm. 368-216;
- profondità pari a m. 61 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 19, mappale 88 del NCT del comune di Sassuolo;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=641.407 Y=934.861;
- bifalda (tratti filtranti: 35-52,5 e 55-59,5 metri da p.c.);
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima 10,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 15,0.

Dati tecnici del pozzo barriera A - codice risorsa SISTEB: MOA259

- data realizzazione: anno 1995;
- colonna tubolare in lamiera saldata e trattata con vernice atossica e anticorrosiva del diametro di Ø=mm. 250;
- profondità pari a m. 30,0 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 19, mappale 26 del NCT del comune di Sassuolo;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=641.784 Y=934.847;
- monofalda (filtro tra 12 e 29 m);
- valvola di ritegno e contatore volumetrico;
- portata nominale massima 3,4 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 15.

Dati tecnici del pozzo barriera B - codice risorsa SISTEB: MOA260

- data realizzazione: anno 1995;
- colonna tubolare in lamiera saldata e trattata con vernice atossica e anticorrosiva del diametro di Ø=mm. 250;
- profondità pari a m. 37,50 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 19, mappale 26 del NCT del comune di Sassuolo;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=641.772 Y=934.907;
- bifalda (I^ tratto: 12,50-24,50 m, II^ tratto: 30,50-36,50);
- valvola di ritegno e contatore volumetrico;
- portata nominale massima 3,4 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 15.

Dati tecnici del pozzo barriera C - codice risorsa SISTEB: MOA261

- **data realizzazione: anno 1995;**
- colonna tubolare in lamiera saldata e trattata con vernice atossica e anticorrosiva del diametro di Ø=mm. 250;
- profondità pari a m. 30,0 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 19, mappale 26 del NCT del comune di Sassuolo;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=641.682 Y=934.963;
- plurifalda (I[^] tratto: 14-23 m, II[^] tratto: 26-30, III[^] tratto: 32-37);
- valvola di ritegno e contatore volumetrico
- portata nominale massima 3,4 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 15.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita sino al **31/12/2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L.R. n. 2/2015, all'art 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

6.2 Il canone per l'uso indicato nel suddetto art. 2, dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2016 ammonta ad €. 2.069,60, per l'anno 2017 ammonta ad € 2.071,67. Tali importi risultano già versati in data 24/3/2016 e 10/3/2017, come riscontrabile dalle comunicazioni pervenute dalla ditta Marazzi Group.

La ditta medesima risulta inoltre in regola con i versamenti di tutti i canoni di concessione sino all'anno 2015 compreso.

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della

risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

6.7 Restano dovuti, qualora non ancora versati alla Regione Emilia-Romagna, gli importi delle annualità pregresse.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo minimo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 2.071,67**.

La ditta deve versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015, la somma di **€ 174,67** quale integrazione al precedente versamento (€ 1.897,00).

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione

In ottemperanza a quanto previsto per le utenze industriali il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 474/c - Direzionale 70 - 41124 Modena;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma;

Il concessionario, inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a :

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, ricade nel corpo idrico di pianura - libero o confinato superiore denominato "Conoide Secchia - confinato superiore" - Codice: 0390ER-DQ2-CCS - con stato chimico e quantitativo **"buono"** e sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma del Concessionario per accettazione

ALLEGATO 2

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

Articolato Tecnico

Caratteristiche e condizioni operative per l'esecuzione di lavori di perforazione del nuovo pozzo n. 2bis presso lo stabilimento di Sassuolo (MO), via Regina Pacis n. 39 - ditta **MARAZZI GROUP srl a socio unico**, procedimento MOPPA1152 (ex 32/S):

Art. 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL POZZO 2 bis, come riportato nel disciplinare

1.1 Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di Sassuolo (MO), in via Regina Pacis n. 39, in allineamento con il pozzo 5, sul lato nord dello stabilimento;
- coordinate catastali: foglio 19, mappale 88 del N.C.T. del comune di Sassuolo (MO);
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X=641.600 Y=934.595;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- il manufatto dovrà captare una sola falda acquifera;
--

- il pozzo potrà raggiungere la profondità massima di metri 80 da p.c.;
- diametro esterno della colonna filtrante Ø=mm 330 con camicia tubolare in PVC atossico tipo Dalmine filettato M/F;
- il pozzo avrà una portata nominale massima d'esercizio identica al pozzo 2 esistente e pari a 8,30 l/s;
- flangia sull'imbocco pozzo;
- avampozzo in cls con posa di contatore volumetrico e valvola di ritegno;
- i dati tecnici definitivi sull'equipaggiamento (potenza elettropompa installata, lunghezza tratto filtrante, etc.) saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2;

1.3 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta, fax (059/248750) o via e-mail (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Struttura S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampo**zzo, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata e il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dalla Struttura scrivente.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di

profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione informazioni Legge 464-84/;

Istruzioni per l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Struttura S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- **si prescrive la cementazione dalla testata del pozzo fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite;**

- il pozzo dovrà captare una sola falda e non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti.

- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.

- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.

- Nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscele della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate e trattati secondo le disposizioni del D.M. 10/8/2013 n. 161.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Prescrizione di cautela. L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.7 Dispositivo di misurazione - Il pozzo dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi dell'acqua emunta.

3.8 Tombamento pozzo 2 esistente. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, circa l'avvenuto tombamento del pozzo 2 esistente.

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DEL POZZO:

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia, per un tratto di circa 4 metri;
- 3) demolizione dell'avampozzo e parte sporgente;
- 4) realizzazione di una soletta/massetto in cls con spessore di 40 cm;
- 5) cementazione mediante tubo con iniezione dal fondo pozzo di boiaccia cementizia;
- 6) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare con litologia di analoga granulometria la permeabilità idraulica;
- 7) una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 8) realizzazione di massetto di sigillatura in calcestruzzo al fine di garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie;
- 9) ripristino della copertura a quota piano di campagna.

Art. 4 - TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

5.3 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo **non consente alcun prelievo di acqua pubblica sotterranea** e vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione Regionale;

5.4 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.5 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.6 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;

- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.